

Le energie rinnovabili: problematiche e aspetti peculiari

La sentenza in commento, pur nella sua non particolare complessità relativamente agli elementi di diritto affrontati (riguardanti, più che altro, l'ampiezza del potere di revisione della Corte di Cassazione sulle sentenze del Tribunale e la conoscenza, ovviamente limitata, del Tribunale del Riesame in ordine alle ipotesi di reato prospettate dal P.M.), permette, tuttavia, di affrontare, necessariamente in linea generale, il campo delle energie rinnovabile, sempre più in via di espansione.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) possono essere indicati nei seguenti:

- impianti eolici;
- impianti solari fotovoltaici;
- impianti a biomassa;
- impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- impianti idroelettrici.

Nel caso che ci riguarda la vicenda si riferisce a una serie (apparente) di impianti eolici, costruiti su diversi lotti di terreno.

Il reato in contestazione è previsto dal Testo Unico in materia edilizia (d.p.r. 6 agosto 2001, n. 380 e ss.mm.ii.) e riguarda l'esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione [la lett. b) dell'art. 44] e la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio [la lett. c) dell'art. 44].

Non potendo svolgere una disamina approfondita sui fatti in questione, non avendone totale conoscenza, è opportuno svolgere un breve commento sulle varie questioni affrontate dalla sentenza, sacrificando l'unitarietà del discorso, ma facendo luce (per quanto possibile) sulle diverse peculiarità che si possono affrontare nell'ambito degli impianti di energie rinnovabili.

Il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 è stato emanato per l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

L'art. 12, comma 10 del citato d.lgs. prevedeva l'approvazione in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assieme al Ministro dell'ambiente e del Ministro per i beni e le attività culturali, di apposite Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

Il d.lgs. 3 marzo 2001, n. 28, integra e in parte modifica tale procedura, prevedendo tre forme di autorizzazione: la Comunicazione, la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e l'Autorizzazione Unica (AU), dipendenti, principalmente, dalla potenza installata ed erogata dagli impianti.

Restringendo il campo solo all'energia eolica, si applica la PAS nei casi di potenza erogata non superiore a 60 KW per i quali non è sufficiente la semplice Comunicazione (al Comune).

Non è questa la sede per addentrarsi nelle specifiche differenze e peculiarità delle singole procedure, perché si rischierebbe di finire fuori tema. Interessante è, invece, inquadrare il principio interpretativo che il Tribunale del Riesame prima e la Cassazione dopo hanno applicato per individuare la potenza erogata: non si deve fare riferimento al singolo contatore di ogni impianto, bensì alla potenza che arriva al c.d. «punto di connessione» alla rete elettrica ossia, come mirabilmente definito in sentenza dal Tribunale, il «*luogo fisico in cui i cavi che trasportano l'energia prodotta dalle torri eoliche si collegano ai cavi della linea elettrica generale*».

Ebbene, considerati gli indizi presi in esame dal giudice di merito, la presenza di micro-impianti eolici (tutti, singolarmente, con una potenza di erogazione sotto i 60 KW), l'unicità del proprietario, la contiguità dei terreni, l'unicità del punto di connessione si è concluso che questi non potevano essere sottoposti a una semplice PAS erogando una potenza complessiva di gran lunga superiore a quella stabilita dalla legge.

La Corte Suprema, sottolinea che l'unicità del punto di connessione è uno dei tanti indizi che portano a una siffatta conclusione e, come tale, deve essere giudicato assieme agli altri elementi (sopra elencati).

Pertanto, la suddivisione in micro-impianti, a parere del Tribunale del Riesame e della Cassazione, era stata fittizia, effettuata al solo scopo di beneficiare di un titolo autorizzativo semplificato, risparmiandosi una procedura di gran lunga più complessa.

Per quanto attiene alla contestazione rivolta all'indagato di aver realizzato gli impianti eolici su aree interessate da precedenti incendi, non vi sono particolari problemi interpretativi o questioni complesse.

La Suprema Corte ci rammenta l'esistenza di norme a tutela del patrimonio paesaggistico che pongono stringenti limiti a protezione di quelle aree già colpite dagli incendi e per questo particolarmente bisognose di tutela.

Nello specifico, la l. 21 dicembre 2000, n. 353, normativa in materia di incendi boschivi, impone limitazioni d'uso e vincoli di destinazione, temporalmente definiti, per quanto attiene a qualsiasi opera di urbanizzazione su aree colpite da incendi. Unica eccezione è quella prevista l'art. 10 della richiamata legge, la quale stabilisce che può procedersi, comunque, alla realizzazione dell'opera, laddove, precedentemente all'incendio, questa fosse già stata assegnata, dallo strumento urbanistico, all'area poi colpita.

Nessun particolare rilievo per quanto attiene la contestazione della lottizzazione abusiva effettuata mediante il frazionamento di appezzamenti di terreno adibita a uso agricolo.

In conclusione, la sentenza ci permette di focalizzare alcuni particolari aspetti degli impianti di energie rinnovabili di cui, si auspica, devono incentivarsi la maggior espansione e il più diffuso utilizzo.

Simone Marascialli